I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 234/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato il 22 gennaio 1973, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, dell'atto ad esso allegato,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 55 dell'atto, le differenze di prezzo dei prodotti agricoli tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri sono compensate con la percezione o la concessione di importi compensativi applicabili negli scambi tra di loro e negli scambi dei nuovi Stati membri con i paesi terzi; che, nel settore delle carni suine, tali importi compensativi sono da calcolarsi conformemente all'articolo 75 dell'atto;

considerando che l'importo compensativo applicabile per ogni chilogrammo di suino macellato deve essere calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine; che tale quantitativo di cereali da foraggio è stato fissato nell'articolo 1 del regolamento n. 133/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina le regole per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati (2);

considerando che gli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio sono stati fissati conformemente al regolamento (CEE) n. 229/73 del Consiglio, del 31 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore dei cereali (3);

considerando che occorre tener conto, inoltre, della situazione economica nel settore suinicolo nei nuovi Stati membri;

considerando che per gli altri prodotti di cui al regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (4), modificato da ultimo dall'atto, l'importo compensativo deve essere derivato dall'importo compensativo applicabile ai suini macellati per mezzo dei coefficienti impiegati per il calcolo del prelievo;

considerando che gli importi compensativi dei cereali sono validi fino al 31 luglio 1973; che, pertanto, conviene prevedere lo stesso periodo di validità per il settore delle carni suine;

considerando che è opportuno prevedere un periodo di adattamento per evitare eccessive modifiche di prezzo nei nuovi Stati membri all'inizio del periodo di transizione;

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73, la riscossione o il versamento degli importi compensativi per i cereali possono essere limitati per ovviare alla situazione di cui all'articolo 56 dell'atto; che è necessario tener conto di tale limitazione per i prodotti del settore suinicolo, in quanto prodotti derivati dai cereali, onde garantire il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati; che è inoltre opportuno esentare lo strutto, sottoposto a particolari condizioni di mercato in alcuni dei nuovi Stati membri, da questa limitazione degli importi compensativi;

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2366/67.
(3) GU n. L 27 del 1º. 2. 1973, pag. 25.
(4) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

considerando che, dato che lo scopo degli importi compensativi negli scambi intracomunitari è di permettere la circolazione, in condizioni soddisfacenti, di prodotti tra due Stati membri aventi livelli di prezzo differenti, occorre riscuotere un importo compensativo nel caso d'importazione in uno Stato membro che ha un livello di prezzo più alto per i cereali da foraggio e, inversamente, di versare tale importo nel caso di esportazione verso uno Stato membro che ha un livello di prezzo più basso per i cereali da foraggio;

considerando che, pertanto, dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), dell'atto, secondo il quale gli importi compensativi sono riscossi dallo Stato membro importatore o concessi dallo Stato membro esportatore, si evince che il compito di percepire o di concedere questi importi spetta allo Stato membro il cui livello di prezzo per i cereali da foraggio è il più alto;

considerando che, per evitare deviazioni di traffico, è opportuno fissare le modalità di riscossione e di versamento degli importi compensativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi compensativi applicabili fino al 31 luglio 1973 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi e i paesi terzi, ammontano, per le carni della specie suina domestica, presentate in carcasse o mezzene anche senza la testa, le zampe e la sugna, della posizione 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale comune, appresso denominate «suini macellati», agli importi indicati qui di seguito:

	Unità di conto/100 chilogrammi		
	febbraio/ marzo 1973	aprile/ maggio 1973	giugno/ luglio 1973
Danimarca	2,06	1,79	1,36
Irlanda	8,50	7,36	5,60
Regno Unito	20,21	17,50	13,30

2. Gli importi compensativi validi dal 1° agosto 1973 sono calcolati, sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, per i mesi di giugno e di luglio, in funzione della variazione degli importi compensativi da applicare alla quantità di cereali da foraggio necessaria per produrre nella Comunità un chilogrammo di carne suina.

Articolo 2

Gli importi compensativi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, diversi dai suini macellati, applicabile negli scambi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri, e tra questi ultimi ed i paesi terzi, son derivati dagli importi compensativi applicabili ai suini macellati per mezzo dei coefficienti che esprimono il rapporto di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento sopra citato.

Articolo 3

1. Se l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 229/73 viene applicato per uno o più giorni di un mese, l'importo da applicare nel mese successivo a titolo di importo compensativo per i prodotti di cui agli articoli 1 e 2 viene stabilito mensilmente in base alla media degli importi fissati nei primi 25 giorni del mese precedente per i cereali che rientrano nella quantità di cereali da foraggio di cui all'articolo 1 del regolamento n. 133/67/CEE.

L'importo sarà però mantenuto immutato qualora subisca una variazione inferiore al 5 % rispetto a quello fissato per il mese precedente.

2. Gli importi da applicare nel febbraio 1973 sono uguali agli importi compensativi fissati a norma degli articoli 1 e 2, diminuiti della differenza esistente fra detti importi compensativi e gli importi calcolati in base alla media dei prelievi validi nei primi 25 giorni del gennaio 1973 per i cereali in questione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importo compensativo valido per i prodotti che rientrano nella voce 15.01 A della tariffa doganale comune.

Articolo 4

Gli importi compensativi applicabili negli scambi tra due nuovi Stati membri sono eguali alla differenza degli importi compensativi applicabili negli scambi tra ciascuno di questi nuovi Stati membri e la Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 5

Negli scambi dei nuovi Stati membri tra di loro e con la Comunità nella sua composizione originaria, gli importi compensativi sono riscossi o versati dallo Stato membro interessato il cui livello di prezzo del quantitativo di cereali da foraggio di cui all'articolo 1 del regolamento n. 133/67/CEE è il più elevato.

Articolo 6

1. Negli scambi tra i nuovi Stati membri ed i paesi terzi, gli importi compensativi vengono dedotti dai prelievi e dalle restituzioni.

2. Se per un prodotto è fissato un importo compensativo e la restituzione è inferiore a tale importo compensativo ovvero non è fissata, si può prevedere, nel nuovo Stato membro interessato, la riscossione, al momento dell'esportazione verso i paesi terzi del prodotto di cui trattasi, di un importo al massimo uguale alla differenza tra l'importo compensativo e la restituzione o, secondo i casi, all'importo compensativo.

Articolo 7

L'importo compensativo applicato è quello in vigore il giorno dell'importazione o dell'esportazione.

Articolo 8

1. Le modalità di versamento, di riscossione e di recupero degli importi compensativi sono adottate, soprattutto per prevenire le deviazioni di traffico, secondo la procedura prevista all'articolo 24 del regolamento n. 121/67/CEE.

2. Le modalità d'applicazione del presente regolamento, in particolare gli importi compensativi diversi da quelli determinati all'articolo 1, paragrafo 1, vengono adottate con la medesima procedura.

3. Gli importi di cui all'articolo 3 vengono fissati dalla Commissione.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS